



**Servizio Gestione Strade
Settore Concessioni**

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 Trento
T +39 0461 497643 - 497552 - 491323
F +39 0461 497677

Pec concessioni.strade@pec.provincia.tn.it

@ concessioni.strade@provincia.tn.it

web <http://sdi-pat.provincia.tn.it/sgs/>



COMUNE DI CASTELLO TESINO

E, p.c.: FIBERCOP SPA
fibercopspa@pec.fibercop.it

CAPO SQUADRA MARIO SORDO
mario.sordo@provincia.tn.it

SEGRETERIA SETTORE 2A

Codice Pratica: 00002/20250908/58643/64524

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC
o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

OGGETTO: Nulla osta per il rilascio di concessione della sede stradale per posa e mantenimento infrastrutture FTTH in attraversamento al km 43+679 della S.P. n. 79 del Brocon in centro abitato di Castello Tesino.

IL DIRIGENTE del SERVIZIO GESTIONE STRADE

Vista l'istanza acquisita al protocollo PAT n. 0699096/2025 in data 09/09/2025, intesa ad ottenere la concessione indicata in oggetto;

preso atto che, trattandosi di uso di un tratto di strada provinciale interno al centro abitato, la competenza al rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 26 c. 3 del Codice della strada, è del Comune previo nulla osta dell'ente proprietario della strada;

ritenuto che tali opere sono necessarie e non sono pregiudizievoli alla buona conservazione dell'assetto stradale e alla sicurezza della circolazione;

considerato che, al fine di prevenire i danni o pregiudizi alla sede stradale lo scrivente Servizio ha proposto l'accoglimento dell'istanza con l'osservanza di determinate prescrizioni tecniche;

visto l'art. 35 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

visti gli artt. 25, 26, 27 e 28 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. (Codice della Strada) e gli artt. 65, 66 e 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);

visto il decreto del Presidente n. 26-106/Leg. di data 21 novembre 2007;

visto l'art. 2 sexies, comma 6 bis, della legge provinciale 9/1997;

visto l'art. 1, commi 831 e 831 bis, della L. 160/2019,

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

DETERMINA

il rilascio, ai soli fini della viabilità e fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Castello Tesino, del nulla osta indicato in oggetto, con l'obbligo della piena osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle seguenti prescrizioni che dovranno essere riportate nel provvedimento di concessione:

1) Prescrizioni tecniche

Prima di dare corso ai lavori, dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare pregiudizi al corpo stradale ed alla sicurezza della circolazione, collocando in posizioni adeguate - preventivamente concordate con il personale di servizio della Provincia Autonoma di Trento - tutta la prescritta e necessaria segnaletica, coerentemente con quanto stabilito dal d. lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada), dal relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. nonché dal D.M. 10.07.2002 e s.m., sia per le ore diurne e di perfetta visibilità, che per quelle notturne o di visibilità offuscata. Le spese per tale segnaletica e la sua manutenzione (anche per la segnaletica aggiuntiva eventualmente ritenuta utile dalla Provincia Autonoma di Trento), sono a carico del concessionario.

- In via preliminare, il concessionario dovrà effettuare una ricerca relativa all'eventuale presenza di sottoservizi nel corpo stradale (acquedotti, elettrodotti, condotte gas, ecc.). In particolare per interventi che possono interferire con le condotte gas di competenza di Italgas Reti SpA, il concessionario avrà cura di prendere contatti con l'Unità tecnica (U.T.) Lombardia Est della predetta Società ai seguenti recapiti:

Indirizzo U.T.: Via Ettore Andreis, 74 - 25015 Desenzano del Garda (BS)

Indirizzo PEC: utlombardia.est@pec.italgasreti.it

Qualora durante l'esecuzione dei lavori si riscontri la presenza di altri sottoservizi (pozzetti, condutture, cavi, etc.), il concessionario è tenuto a posare l'infrastruttura di cui all'oggetto in modo da non rendere difficoltosa la manutenzione di tali altri sottoservizi ed in ogni caso resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o a terzi e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a propria cura e spese;

- prima dell'inizio degli scavi si dovrà eseguire con i mezzi idonei il taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su ambo i lati in modo che i cigli risultino uniformi e di andamento regolare; ciò per non provocare nell'esecuzione dei lavori danni anche a superfici di strada non interessate dagli stessi; le macchine edili e/o mezzi d'opera cingolati non possono circolare sul manto bituminoso senza protezioni e ciò per evitare danni (utilizzare protezioni con assi o gomma);

- lo scavo per la posa delle tubazioni dovrà essere eseguito rispettando i materiali, le misure, distanze, pendenze e profondità, ecc. previste negli elaborati del progetto depositato agli atti del Servizio Gestione Strade a corredo dell'istanza richiamata nel presente atto, fatto salvo quanto prescritto nel presente documento, ed usando tutti gli accorgimenti e precauzioni occorrenti dettati dalla tecnica.

Al riguardo si fa presente che l'estradosso del cavidotto più superficiale o dell'eventuale manufatto protettivo dei cavidotti dovrà risultare ad una profondità, rispetto al piano viabile o alla superficie del terreno:

* di almeno 40 centimetri per i tratti (all'interno della piattaforma bitumata o sui marciapiedi) ove è previsto lo scavo con minitrincea,

* di almeno 100 centimetri per i tratti ove è previsto lo scavo tradizionale. Tali prescrizioni in ordine alla profondità minima dei cavidotti e/o del relativo manufatto protettivo costituiscono minimi inderogabili che codesta Società dovrà rispettare in ogni caso. Si chiarisce altresì che sarà cura esclusiva del concessionario garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa tecnica di settore (per le linee telefoniche e gli impianti di telefonia e/o per gli impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati) relative alla posa ed al mantenimento dell'infrastruttura in argomento nella sede stradale;

- i tratti che interessano le opere d'arte dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile di Settore;

- dovrà essere mantenuta la circolazione per lo meno a senso unico alternato durante tutte le fasi di lavoro. Inoltre lo scavo nella sede stradale e la posa dell'infrastruttura dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• per gli attraversamenti della piattaforma bitumata a metà larghezza stradale per volta onde salvaguardare la continuità del pubblico transito iniziando l'escavazione del secondo tratto solamente dopo aver provveduto al riempimento, all'accurato costipamento ed alla perfetta sistemazione della rimanente parte della sede viaria in modo da garantirne la regolare transitabilità; il corpo stradale dovrà essere attraversato preferibilmente in modo perpendicolare all'asse stradale,

• in senso longitudinale per una lunghezza tale da contenere il più possibile l'estensione del tratto stradale interessato dal cantiere il cui sviluppo in ogni caso non potrà superare i 250 metri, (salvo ulteriori prescrizioni che potrebbero essere impartite anche in corso d'opera dagli incaricati del Servizio Gestione Strade), proseguendo il lavoro dopo aver riempita ed accuratamente compattata con mezzi meccanici, la parte precedentemente scavata,

• i pozzetti andranno posizionati fuori dalla piattaforma bitumata (carreggiata e banchine) e possibilmente all'esterno della piattaforma bitumata delle zone di intersezione tra strade statali e/o provinciali. In subordine si fa presente che l'estradosso dei chiusini degli eventuali pozzetti interrati nel sedime della piattaforma bitumata dovrà essere tenuto ad una profondità di 15 cm dal piano viabile. Tutti gli scavi effettuati in prossimità dei pozzetti dovranno essere rinterrati con conglomerato cementizio avente classe di resistenza $\geq$ C25/30, classe di esposizione XF3, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 e posto in opera in modo da garantirne il corretto costipamento;

• anche in considerazione del fatto che i cavidotti in questione sono previsti ad una profondità relativamente contenuta rispetto al piano viabile, il posizionamento dell'infrastruttura all'interno della piattaforma stradale (fascia bitumata) andrà

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

definito in modo da minimizzare il numero degli attraversamenti della carreggiata,

- ad esclusione dei tratti in cui sono previsti attraversamenti della sede stradale, l'infrastruttura in argomento non potrà essere interrata nella fascia dell'ampiezza di 0,80 m immediatamente all'esterno del ciglio bitumato, né nella fascia bitumata dell'ampiezza di 0,50 m contigua al ciglio esterno della piattaforma bitumata medesima. Ancora, si raccomanda che il posizionamento dello scavo all'interno della piattaforma stradale sia definito secondo un andamento regolare, nella zona centrale della corsia, in modo da evitare le fasce più direttamente interessate dal passaggio delle ruote dei veicoli. Ciò allo scopo di garantire il ripristino della pavimentazione stradale secondo un andamento regolare, minimizzando il disturbo al comfort di marcia dei veicoli,

- il concessionario è di norma tenuto al riempimento di tutti gli scavi ed a consentire il ripristino della circolazione in regime ordinario prima di qualsiasi sospensione (festiva e no) dei lavori,

- in nessun caso il materiale di scavo potrà essere depositato sul piano viabile,

- il rinterro dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità;

- a) nel caso di scavo eseguito con minitrincea impiegando conglomerato cementizio, additivato di colorante, avente classe di resistenza $\geq$ C16/20, classe di consistenza S4, e posto in opera in modo da garantire il riempimento di tutto il volume scavato ed il corretto costipamento del conglomerato medesimo.

A seguire, non appena si potrà ritenere esaurito l'assestamento del materiale posto in opera per il ripristino della zona scavata, previa fresatura per uno spessore di cm 4, dovrà essere rinnovato il manto d'usura, con conglomerato bituminoso chiuso conforme al capitolato P.A.T. e dello stesso tipo di quello utilizzato per la formazione del tappeto in opera al momento dell'esecuzione dei lavori in argomento, per una larghezza estesa per almeno 30 cm su entrambi i lati all'esterno della minitrincea ed in ogni caso non inferiore a 1,00 m.

Nel caso si dovessero manifestare cedimenti del piano viabile è fatto obbligo di eseguire immediata ricarica con idoneo conglomerato bituminoso. In ogni caso il concessionario rimane obbligato alla manutenzione della pavimentazione nelle zone interessate dai lavori per tutto il periodo a partire dal ripristino dello scavo e fino al compimento del biennio dall'ultimazione del definitivo ripristino della pavimentazione stradale (manto d'usura);

- b) nel caso di scavo tradizionale: fino alla quota di -0,50 m rispetto al piano viabile, il rilevato stradale andrà ricostruito con aggregato misto granulare anche riciclato per sottofondo avente caratteristiche conformi a quanto stabilito al paragrafo 2.3.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333, messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 25 cm compressi e, per il resto, in ossequio a quanto previsto al paragrafo 2.3.2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333. La fondazione stradale, nello strato sovrastante il manufatto protettivo del sottoservizio compreso tra la quota di -0,50 m rispetto al piano viabile e la quota di appoggio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovrà essere realizzata con materiale aggregato misto granulare anche riciclato per fondazione stradale avente caratteristiche conformi a quanto stabilito al paragrafo 2.4.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333, messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 20 cm compressi e, per il resto, in ossequio a quanto previsto al paragrafo 2.4.2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333. In alternativa, il ripristino del rilevato nella zona interessata dagli scavi per la posa delle tubazioni fino alla quota di appoggio della pavimentazione bituminosa potrà essere realizzato con materiale misto calcareo miscelato con cemento, nella quantità di 60 kg/mc di materiale messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 20 cm.

Nel caso si dovessero manifestare cedimenti e/o nell'eventualità in cui a giudizio della Provincia Autonoma di Trento il ripristino provvisorio della pavimentazione non risulti eseguito a regola d'arte, è fatto obbligo del concessionario, su semplice richiesta da parte del personale del Servizio Gestione Strade, effettuare entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta le necessarie ricariche e/o le riparazioni della pavimentazione bituminosa lungo tutti i tratti che saranno indicati dal medesimo personale, al fine di ripristinare con tempestività la regolarità del piano viabile. Tali ricariche e/o riparazioni andranno eseguite come di seguito specificato:

- fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza di almeno 1,00 m e per una profondità non inferiore a 3 cm;

- esecuzione di mano d'attacco mediante spruzzatura di idonea emulsione bituminosa;

- stesa e compattazione mediante impiego di vibrofinitrice e adeguato mezzo compattatore di tappeto d'usura della stessa tipologia delle pavimentazioni esistenti per lo spessore necessario a ripristinare la corretta planarità del piano viabile e in ogni caso non inferiore a 3 cm.

Successivamente, completati i lavori di posa dell'infrastruttura in oggetto, non appena si potrà ritenere esaurito l'assestamento del materiale posto in opera per il ripristino della zona scavata, previa fresatura per uno spessore di cm 3, dovrà essere rinnovato il manto d'usura, con conglomerato bituminoso chiuso conforme al capitolato P.A.T. e dello stesso tipo di quello utilizzato per la formazione del tappeto al momento dell'esecuzione dei lavori in argomento, per tutta la larghezza della semipiattaforma stradale interessata dallo scavo. In corrispondenza degli attraversamenti stradali il manto d'usura in conglomerato bituminoso dovrà essere ripristinato per tutta la larghezza della piattaforma bitumata e per una lunghezza in ogni caso non inferiore a 6,0 metri, previa fresatura da cm 3. Tale ripristino finale dovrà essere garantito per almeno anni due e, nel caso dovessero manifestarsi cedimenti, avvallamenti e/o fessurazioni, il concessionario dovrà provvedere nuovamente alla fresatura ed al ripristino dei tratti danneggiati con l'utilizzo della vibrofinitrice per la stesa del conglomerato, analogamente a quanto previsto per il rinnovo del manto d'usura di seconda fase. In alternativa al rinnovo del manto, previa fresatura, su tutta la larghezza della semipiattaforma stradale interessata dallo scavo, il Servizio Gestione Strade potrà, a propria discrezione, disporre, per parte dei tratti stradali interessati dai lavori di cui all'oggetto, che il rinnovo del manto d'usura sia previsto su tutta la piattaforma bitumata, senza la preventiva fresatura. Tale opzione potrà trovare applicazione in particolare nei tratti stradali dove non è richiesta la conservazione delle originarie quote del piano viabile e

senza determinare aggravio di oneri per il concessionario rispetto alla previsione ordinaria di rinnovo del manto, previa fresatura, per tutta la larghezza della semipiattaforma stradale interessata dallo scavo. Nei tratti stradali di competenza dello scrivente Servizio in cui lo scavo dovesse eventualmente interessare aree pavimentate con cubetti di porfido, ad assestamento avvenuto andrà ripristinata l'originaria pavimentazione in cubetti, fermo restando l'obbligo per il concessionario di garantirne la buona conservazione per almeno due anni e, nel caso dovessero manifestarsi cedimenti, avvallamenti e/o fessurazioni, di provvedere a tutti gli interventi necessari per ripristinare la regolarità e la originaria finitura del piano viabile; (eventuale prescrizione aggiuntiva da stralciare se non pertinente per il caso specifico). Resta altresì inteso che qualora, a seguito della posa dell'infrastruttura in argomento, venisse danneggiata la segnaletica orizzontale, la stessa dovrà essere ripristinata a cura e spese del concessionario. Eventuale segnaletica verticale, pali segnaletici, cippi chilometrici o di confine e/o altri manufatti presenti sul corpo stradale anche di terzi, rimossi o danneggiati durante i lavori dovranno essere riposizionati, su basamento di calcestruzzo di cemento rispettando l'originaria ubicazione e sostituiti nel caso fossero deteriorati;

- la banchina manomessa dovrà essere ripristinata con materiale arido fine ben costipato con leggera pendenza (nell'ordine del 3%-5%) e ricoperto di terreno vegetale seminato a prato;

- i lavori oggetto della presente concessione non potranno essere eseguiti nella stagione fredda (dalla metà del mese di ottobre alla fine del mese di marzo), fatte salve espressioni diverse indicazioni che saranno fornite dal competente Responsabile di Settore del Servizio Gestione Strade. Inoltre sarà cura del concessionario programmare i lavori in modo che l'interramento dell'infrastruttura oggetto della concessione ed il rinnovo finale del manto d'usura bituminoso e/o il ripristino finale della pavimentazione in cubetti di porfido, da prevedere non appena esaurito l'assestamento del materiale di riempimento della zona scavata, avvengano nello stesso anno solare; ciò affinché prima dell'inizio della stagione invernale successiva ai lavori di interramento dell'infrastruttura la pavimentazione stradale sia ripristinata in via definitiva.

Si fa infine presente che in relazione alle caratteristiche geometriche, funzionali e di traffico delle singole tratte stradali interessate dagli interventi in argomento potrà essere prescritta, anche successivamente al rilascio del provvedimento di concessione, l'esecuzione dei lavori solamente in orario notturno oppure con lavorazioni organizzate in più turni giornalieri (diurni e notturni), in modo da limitare la durata del cantiere e/o ridurre i disturbi alla fluidità della circolazione veicolare.

2) Prescrizioni di carattere amministrativo

Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati al Servizio Gestione Strade della Provincia

- il nominativo del referente responsabile per conto del committente e suo recapito;
- il nominativo e recapito dell'Impresa esecutrice;
- la data di inizio dei lavori;
- la misura della superficie di occupazione della sede stradale del cantiere e la durata dello stesso al fine di determinare il canone per l'occupazione temporanea, che dovrà essere corrisposto prima dell'inizio dei lavori e dell'emanazione dell'eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione.

Se, una volta iniziati i lavori, si rendesse necessario un prolungamento del periodo di permanenza del cantiere sulla sede stradale e eventualmente una proroga dell'ordinanza di regolazione traffico, prima del rilascio della proroga stessa dovrà essere versato il canone di occupazione temporanea corrispondente all'ulteriore periodo di occupazione.

Il Comune ha la facoltà di richiedere il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni tecniche sopra indicate.

Copia della concessione rilasciata dal Comune dovrà essere inviata per conoscenza alla P.A.T. – Servizio Gestione Strade – Via Gazzoletti, 33 - Trento.

3) Regole generali

La concessione rilasciata dal Comune deve avere la durata massima di anni 29.

La concessione è rinnovabile alla data di scadenza. Essa potrà essere sospesa, modificata o revocata in qualsiasi momento dall'Amministrazione comunale, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Alla scadenza della concessione o in seguito ad atto di ritiro, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per il ripristino dello stato precedente.

La concessione deve essere esercitata nel luogo ed entro i limiti indicati nei disegni di corredo alla domanda e qualsiasi modifica, sia in corso d'opera che successiva, dovrà essere oggetto di richiesta motivata.

Il concessionario è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere e/o prestazioni e/o attività previste nella presente concessione, nessuna esclusa, entro le scadenze assegnate; egli dovrà inoltre eseguire subito, a propria cura e spese, quelle opere o modifiche che gli fossero ordinate per iscritto, al fine di un corretto ripristino della sede stradale, per garantire la sicurezza della circolazione e per le altre esigenze della viabilità. In caso di inottemperanza le opere verranno eseguite d'ufficio a spese del concessionario.

Anche in considerazione del fatto che l'infrastruttura (cavidotto/tubazioni/altri manufatti) di cui trattasi sarà interrata ad una profondità relativamente contenuta rispetto al piano viabile e/o alla superficie della sede stradale, resta inteso che qualora per esigenze della viabilità e/o di interesse pubblico si renda necessario modificare e/o spostare in altre aree che saranno messe a disposizione dalla P.A.T., le opere e/o gli impianti oggetto della presente concessione, tutti gli oneri relativi alla

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

modifica e/o spostamento delle medesime opere e/o impianti, anche se articolato in più riprese (ad esempio: prima in sede provvisoria e solo in un momento successivo nella sede definitiva) sono a carico del concessionario. Il concessionario dovrà provvedere allo spostamento delle opere e degli impianti in via ordinaria entro il termine di 30 giorni naturali (e in caso di urgenza motivata entro il termine di 7 giorni naturali) dal ricevimento della richiesta formulata dal Servizio Gestione Strade. In caso di inadempimento rispetto alle scadenze di cui sopra la P.A.T. applicherà per ogni giorno di ritardo nello spostamento del cavidotto e/o delle tubazioni e/o degli impianti una penale di € 100,00 per ogni tratta dell'infrastruttura da spostare dello sviluppo di metri 500 o sua frazione.

In relazione all'esigenza di eseguire interventi di pubblico interesse nella sede stradale e/o in prossimità ad essa, il concessionario rimane obbligato a provvedere, a proprie spese, al tracciamento sul posto del cavidotto e/o delle tubazioni e/o degli impianti posati e/o interrati nell'ambito della concessione in epigrafe entro il termine di 5 giorni naturali (ridotto a 3 giorni naturali in caso di urgenza motivata) dal ricevimento della richiesta formulata dal Servizio Gestione Strade. In caso di inadempimento rispetto alle scadenze di cui sopra, la P.A.T. applicherà al concessionario per ogni giorno di ritardo nel tracciamento del cavidotto e/o delle tubazioni e/o degli impianti una penale di € 100,00 per ogni tratta dell'infrastruttura da tracciare dello sviluppo di metri 500 o sua frazione.

Resta altresì inteso che il concessionario solleva e tiene indenne la Provincia Autonoma di Trento ed il proprietario della strada da ogni richiesta di ripristino e/o indennizzo e/o reclamo e da ogni molestia, anche giudiziaria e/o di terzi, per danneggiamenti e/o malfunzionamenti delle opere e/o impianti oggetto della concessione in conseguenza:

- del passaggio dei veicoli, anche eccezionali, sulla sede stradale,
- dell'esecuzione, secondo criteri di ordinaria prudenza e diligenza, delle attività per la manutenzione ordinaria anche invernale e la conservazione in efficienza della pavimentazione stradale, delle opere di drenaggio delle acque sulle banchine e scarpate, nonché del verde sulle pertinenze della sede stradale,
- del dissesto della pavimentazione, del relativo sottofondo e/o più, in generale, del corpo stradale e dei suoi elementi costitutivi per eventi calamitosi e/o per la caduta sulla piattaforma stradale di materiale a seguito di attività di manutenzione anche straordinaria del verde e/o del taglio di alberi anche di alto fusto e/o del disgreggio delle pareti rocciose e/o delle scarpate contigue alla piattaforma stradale.

Il concessionario è tenuto alla riparazione di tutti i danni arrecati al corpo stradale e sue pertinenze, comprese le alberature, sgomberando ogni materiale proveniente dagli scavi, depositi, approvvigionamenti ecc..

Il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, come conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente concessione.

Il concessionario è obbligato a denunciare durante l'esercizio della concessione alla Provincia Autonoma di Trento, ogni trasferimento e variazione della proprietà delle opere oggetto della concessione stessa. Fino a quando da parte della Provincia Autonoma di Trento non sarà adottato il relativo provvedimento di volturazione della concessione, il concessionario titolare rimane impegnato per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada (art. 25) e può essere ritenuta causa di decadenza della concessione.

* * *

La presente concessione è soggetta al pagamento del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche di cui all'art. 2 sexies, comma 6 bis, della L.P. 9/1997, determinato ai sensi dell'art. 1, commi 831 e 831 bis, della L. 160/2019.

Ai fini della determinazione del canone, **il numero complessivo delle utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, deve essere comunicato a Trentino Riscossioni S.p.A. con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.** Si evidenzia che ai sensi dell'art. 1, commi 831 e 831 bis, della L. 160/2019, il canone di cui ai paragrafi precedenti è dovuto altresì dai soggetti che occupano il suolo pubblico in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

Di conseguenza, al fine di consentire l'individuazione di tali soggetti passivi, **il titolare della presente concessione è obbligato a comunicare a Trentino Riscossioni S.p.A. le informazioni necessarie ad individuare i soggetti che, sulla base di accordi con il concessionario, utilizzano di fatto le infrastrutture oggetto della presente concessione.**

IL DIRIGENTE
Ing. Sergio Deromedis

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4bis, e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).